

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“VOLONTARI SOCCORSO IN MARE”

Art. 1

Costituzione denominazione e sede

È costituita con sede in Rimini (RN) Via Ortigara n.78/80 L'Associazione di volontariato denominata **“VOLONTARI SOCCORSO IN MARE”**

La durata dell'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato; L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

Scopi e finalità

L'associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi ed ispirandosi ai principi della solidarietà umana, e si prefigge come scopo la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, culturale e sociale, riferiti all'ambiente marittimo.

L'Associazione è una struttura operativa che provvede al servizio volontario di soccorso in mare e nelle acque interne e valorizza e organizza le attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita che si svolge.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) Contribuire alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in mare, nelle acque interne e nei litorali, con azioni di assistenza solidarietà sociale a favore della gente in mare, direttamente o in concorso con gli enti preposto;
- b) Cooperare con la Protezione Civile, l'Autorità marittima, i Vigili del Fuoco e degli altri enti Regionali, Provinciali e locali;
- c) Istituire posti di prevenzione, controllo e soccorso, anche per convenzione con enti pubblici;

- d) Organizzare e collaborare ad attività didattiche e divulgative attraverso convegni, comitati, manifestazioni, gare, regate e corsi nei confronti dei giovani per la tutela della loro salute e per la prevenzione delle situazioni di pericolo, attraverso un giusto avvicinamento alla balneazione e alle attività sportive e di tempo libero sull'acqua e nell'acqua, comprese quindi le attività subacquee, nonché con l'addestramento al salvataggio e al primo soccorso a terra e in mare;
- e) Contribuire alla conoscenza anche scientifica del mare e delle acque interne e alla loro difesa dall'inquinamento;
- f) Organizzare iniziative e attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di miglioramento sociale e culturale in ambito nautico e marino sia dei soci sia dell'utenza del mare che delle acque interne

L'Associazione svolge, altresì, servizi di assistenza sanitaria alle unità da pesca professionale durante campagne di pesca ed altre circostanze in cui la pesca sia esercitata in gruppi.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazioni le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3

Risorse economiche – Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati
- c) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni ;

f) Entrate derivanti da convenzioni;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittime adottate dagli organi associativi
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
- c) A versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo
- d) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno il diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- c) Ad accettare alle cariche associative
- d) A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Comitato dei soci
- c) Il Comitato Direttivo
- d) Il Presidente
- e) Il Consiglio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Art. 8

L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) Elege i componenti il Comitato Direttivo;
- c) Elege eventualmente i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- d) Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
- e) Delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- f) Si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente del Comitato Direttivo una volta l'anno per approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate via posta elettronica e/o mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In

seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole

Art. 9

Il comitato direttivo

Il comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decade dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale mobilità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbano convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato

Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato :

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- b) Predisporre il bilancio
- c) Deliberare sulle domande di nuove adesioni
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione

- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano

Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta o per posta elettronica da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

Il presidente, eletto dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva

Art. 11

Il collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzione di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplementi, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito

Art.13

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 14

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia